



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio personale tecnico amministrativo

Circolare n. 6

Prot. N° VII/6 – 9022 del 17/4/2014

Risposta a nota ° \_\_\_\_\_

Allegati N° \_\_\_\_\_

Al Dirigente  
Area per le strutture fondamentali

Al Capo Servizio  
Scuola biblioteca e dipartimenti  
Scienze mediche e farmaceutiche

Ai Segretari amministrativi

Loro Sedi

**OGGETTO: personale tecnico amministrativo convenzionato con il S.S.N.- prestazioni di lavoro straordinario – anno 2014.**

Si informa che anche per il corrente anno 2014 è stata confermata la disponibilità di finanziamenti da destinare al compenso per le prestazioni di lavoro straordinario del personale tecnico-amministrativo di questo Ateneo, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che si dovessero rendere indispensabili per un migliore funzionamento dei servizi da erogare o per fronteggiare eventuali particolari situazioni di maggior carico di lavoro.

**Il predetto finanziamento è quantificabile in 42 ore medie, pro-capite per ciascun dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in servizio all'inizio del corrente anno. Dal conteggio necessario per definire il monte ore spettante alla struttura deve essere escluso il seguente personale:**

- con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale;
- appartenente alla cat. EP;
- equiparato medico di cui all' art. 6, comma 5, del D.L.gs. 502/92;
- equiparato dirigente del ruolo sanitario.

In considerazione di quanto sopra, il Dirigente dell'Area, valutate le esigenze di servizio e tenuto conto della disponibilità del personale interessato che potrà avvalersi dell'assistenza di un rappresentante sindacale, dovrà formulare, nel rispetto del monte ore complessivo a disposizione di ogni struttura, **(42 ore per il numero dei dipendenti con rapporto di convenzione, escluso il personale sopra specificato)** una proposta di attribuzione di ore di lavoro straordinario a ciascun dipendente.

**Al riguardo si ritiene opportuno ricordare che:**

- a) il limite massimo autorizzabile per ciascun dipendente, fermo restando il rispetto della disponibilità complessiva della struttura, **è di 250 ore annue**; nel caso in cui si preveda un superamento di tale limite, il Dirigente dovrà inoltrare al Servizio scrivente, in via preventiva, richiesta di autorizzazione al superamento dello stesso, debitamente motivata e

con indicazione dell'ulteriore numero di ore previste. La richiesta potrà essere autorizzata in sede di contrattazione integrativa. In mancanza di tale autorizzazione non sarà possibile riconoscere ore di straordinario effettuate oltre la quota massima individuale indicata.

- b) il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di articolazione dell'orario di lavoro di tipo "verticale" o "misto", è consentito, in via eccezionale e solo se preventivamente autorizzato, lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, esclusivamente nelle giornate nelle quali è prevista l'effettuazione di una prestazione lavorativa con orario di lavoro corrispondente a quello previsto per il tempo pieno.

Si informa altresì che il personale, secondo quanto stabilito dall' art. 27 del vigente C.C.N.L. del 16.10.08, potrà richiedere, preventivamente, di accantonare in un conto ore individuale le ore autorizzate a pagamento che verranno svolte, per fruirne sotto forma di riposi compensativi, a giornate intere oppure in periodi minimi di un'ora.

I suddetti riposi compensativi eventualmente non fruiti entro il 31 dicembre dell'anno in corso dovranno essere fruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo. Qualora esigenze organizzative improrogabili non ne consentissero la fruizione entro il predetto termine, le ore di lavoro straordinario svolte saranno retribuite.

Oltre alle succitate ore di lavoro straordinario, potrà essere assegnata un'ulteriore quota di ore, fino ad un massimo di 70 annue per dipendente, da recuperare obbligatoriamente in tempo libero. Tali ore potranno essere utilizzate solo dopo avere esaurito la quota di ore di straordinario a pagamento attribuita a ogni dipendente e dovranno essere fruiti sotto forma di riposi compensativi, a giornate intere oppure in periodi minimi di un'ora entro il 31 dicembre dell'anno in corso o, qualora improrogabili esigenze di servizio non lo consentissero, entro il primo trimestre dell'anno successivo. In nessun caso potranno essere retribuite.

**Qualora, per una ottimale gestione delle risorse, si ritenesse necessario effettuare nel corso dell'anno redistribuzioni tra il personale delle ore già assegnate e non utilizzate, o si ritenesse che la struttura necessiti di ulteriori ore aggiuntive, la richiesta dovrà essere inoltrata entro il 31 ottobre.**

La proposta di attribuzione di ore di lavoro straordinario al personale, nell'ambito del monte ore complessivo assegnato alla struttura, compresa quella per le ore da recuperare in tempo libero, dovrà essere inviata al Servizio scrivente, anche a mezzo fax al n. 9529, per consentire i necessari adempimenti.

Si rammenta infine che per consentire la corresponsione al personale del compenso per le prestazioni di lavoro straordinario nel mese successivo a quello di effettuazione, è indispensabile che il personale addetto presso la struttura provveda al corretto inserimento, all'elaborazione, al lancio delle regole e al blocco dati del cartellino delle presenze entro le scadenze mensili indicate nella nota prot. n. 819 del 30.12.2013, scaricabile al seguente indirizzo:

<https://intranet.unige.it/stipendi/documents/BLOCCODATI2014.pdf>.

Con i migliori saluti.

per IL DIRETTORE GENERALE

f.to Mario Picasso